

COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

PARERE DEL REVISORE

**“COMPATIBILITA’ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DECENTRATA ANNO 2023”**



COMUNE DI USSASSAI

Provincia di Nuoro

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 14 del 21.11.2023

Oggetto: Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata anno 2023.

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Ussassai nella persona del Dottor Maurizio Gianni Pisu, nominato con atto di delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 14.06.2023;

Premessi:

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, effettuato dall'Organo di revisione economico – finanziaria;
- l'art. 40, comma 3 quinquies *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”*, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate
- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che precede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.*

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n.366 del 15.11.2023, avente ad oggetto: *“Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023”*;

Visto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, triennio 2016/2018 ed in particolare l'art.67 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;

Visto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021 siglato in data 16.11.2022, ed in particolare l'art.79;

Rilevato che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, ove non modificate, e risultano suddivise in:

a) Risorse stabili, che presentano le caratteristiche di *“certezza, stabilità e continuità”* e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;

b) Risorse variabili che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell’Amministrazione Comunale;

Visto l’art.33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto Crescita*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto del salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

Dato atto che l’incremento di cui all’art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni.

Visto l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Considerato che l’incremento di cui sopra non può essere applicato in quanto l’Ente non soddisfa il requisito di cui alla lettera D dell’art.8, comma 4 del D.L.13/2023;

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che “Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli”.

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell’articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Considerato che:

* il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 6 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 6, pertanto, in attuazione dell’art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo risorse decentrate e il relativo limite di cui all’art. 23 c.2 D.Lgs 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

* l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

* le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad euro 20.252,74 di cui euro 18.618,36 soggette ai vincoli;

* l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2023 risulta pari ad euro 4.159,43 di cui euro 1.736,41 soggette ai vincoli;

Esaminata la proposta summenzionata, unitamente agli allegati;

Rilevato che dai documenti sottoposti per il parere risulta che sono state quantificate in Euro 24.412,17 le risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2023, così distinte:

- Euro 20.252,74 per le risorse stabili;
- Euro 4.159,43 per le risorse variabili.

Posto che:

- le risorse stabili serviranno per il finanziamento degli istituti dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali;
- la costituzione del fondo riportata all'Organo di Revisione prevede una composizione del fondo che rientra nel limite delle risorse destinabili nel 2016 decurtate in ragione dell'andamento occupazionale;

Si procede quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio:

- 1) per quanto concerne la parte stabile: analizzate le risorse, si prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- 2) in riferimento alla parte variabile: le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio.

La definizione del fondo 2023, tenendo conto di possibili incrementi, è pertanto la seguente:

Personale non dirigente	
Risorse decentrate anno 2023 – costituzione Fondo	Importi
Totale risorse storiche – Unico importo consolidato art. 67 c.1 CCNL 22.05.2018 (A)	€ 26.037,27
Incrementi stabili soggetti al limite	
Totale incrementi stabili (a)	€ 0,00
Incrementi stabili con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c.2 lett.a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente a valere dal 2019	€ 582,40
Art.67 c.2 lett.b) CCNL 2018 – Rivalutazione delle PEO (b)	€ 252,48
Art.79 c.1 lett.b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	€ 591,50
Art.79 c.1 lett.d) CCNL 2022 – Rivalutazione delle PEO	€ 208,00
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b)	€ 1.634,38
Decurtazione delle risorse stabili consolidate (c)	- € 7.418,91
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE AL LIMITE (A+a-c)	€ 18.618,36

I-Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A+a+b-c)	€ 20.252,74
Risorse variabili	
Art.67 c.3 lett.c) CCNL 2018 – Legge Regionale specifica (SARDEGNA n.19 del 1997)	€ 1.736,41
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	€ 1.736,41
Art.67 c.3 lett.c) CCNL 2018 – Compensi ISTAT	€ 226,76
Art.67 c.3 lett.c) CCNL 2018- Compensi IMU e TARI c.1091 Lex 145/2018	€ 500,00
Art.79 c.1 lett.b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021 RECUPERO UNA TANTUM 2021 e 2022	€ 1.183,00
Art.79 c.3 CCNL 2022 – Incremento € 0,22 MONTE SALARI 2018 – Incremento da ripartire proporz. Tra po e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021. Riferito all’anno 2023	€ 256,63
Art.79 c.3 CCNL 2022 – Incremento € 0,22 MONTE SALARI 2018 – Incremento da ripartire proporz. Tra p.o. e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021. Recupero UNA TANTUM 2022	€ 256,63
Totale voci variabili non sottoposte al limite (e)	€ 2.423,02
II - Totale risorse variabili (d+e)	€ 4.159,43
III - Totale risorse fondo prima delle decurtazioni	€ 24.412,17
Decurtazioni ai sensi dell’art.9 c.2bis secondo periodo L.122/2010 (f)	€ 0,00
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 (g)	€ 0,00
Decurtazioni per rispetto limite 2016 (h)	€ 1.156,48
IV Totale risorse fondo soggetto al limite dopo le decurtazioni (A+a-c+d-f-g-h)	€ 19.198,29
V- Totale fondo decurtato incluse le somme non sottoposte al limite (IV+e+b)	€ 23.255,69

Verificato che il fondo per le risorse decentrate anno 2023, pari a Euro 23.255,69, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art.1 comma 562 della legge n.296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Considerato che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di Euro 8.378,36 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati.

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le dimensioni normative in materia di limiti, non superando l’importo del fondo 2016;

- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante per il personale per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023-2025 di pertinenza del Fondo per il salario accessorio;
- gli importi del Fondo si intendono al netto dei relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per contributi previdenziali ed assistenziali CPDEL ed IRAP;
- la Responsabile dell'Area Finanziaria, la Rag. Cinzia Oraziotti ha apposto il visto di regolarità tecnica e contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art.151 del TUEL, D.Lgs n.267/2000;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visto il CCNL 16 novembre 2022;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs n.165/2001;

Visto il D.Lgs 268/2000 ed in particolare l'art.239;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Visto il D.Lgs 118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n.4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Attesta

nel rispetto delle norme richiamate in premessa che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023, nel limite dell'importo complessivo di euro 23.255,69.

Tortolì, lì 21.11.2023

Il Revisore Unico dei Conti

Dottor Maurizio Gianni Pisu